

Disegno di legge Atto Camera n. C-3132 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Dopo l'art. 59 aggiungere il seguente articolo 59 bis:

“Nelle more della riforma complessiva del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti di scuola secondaria, gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui all' art. 5 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. n. 59/2017 che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2020/2021 hanno svolto almeno tre annualità di servizio presso istituzioni paritarie, sono considerati idonei all'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, ai fini di cui all'art. 1 comma 4 lettera g) della legge n. 62/2000”

Motivazione

Sono circa 30.000 i docenti delle scuole secondarie di I e II grado paritarie. Si stima che circa il 50% non sia in possesso del titolo abilitante in quanti da circa sette anni non sono stati attivati percorsi abilitanti. La legge 62/2000 prevede che le scuole paritarie utilizzino docenti abilitati.

La mancata attivazione di percorsi abilitanti ha fatto sì che, oltre alla difficoltà per gli Enti gestori di reperire personale abilitato, circa 15.000 giovani insegnanti si trovano nell'impossibilità di venire stabilizzati a tempo indeterminato e per molti di loro sono ormai superati anche i periodi previsti da alcuni CCNL in deroga ai limiti ordinari di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il PNRR prevede l'approvazione della riforma del sistema di formazione iniziale e reclutamento degli insegnanti.

Nelle more della approvazione di tale riforma complessiva, si propone di prevedere che i docenti in possesso dei titoli per accedere al concorso ordinario di assunzione nei ruoli dello Stato possano essere ritenuti idonei ad insegnare nelle paritarie, così da permettere la loro stabilizzazione.

L'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 individua i requisiti che devono possedere i docenti della scuola secondaria per partecipare ai concorsi per la assunzione a tempo indeterminato nei ruoli statali.

Tale norma prevede che possano partecipare al concorso “ordinario” non solo i docenti già abilitati, ma anche quelli in possesso della laurea magistrale, coerente con la classe di concorso per la quale si intende concorrere, e di 24 crediti formativi universitari (CFU) in discipline antro-psico-pedagogiche (art. 5 comma 1 lettere a) e b) d.lgs. n. 59/2017).

Si propone pertanto che, nelle more della riforma prevista dal PNRR, anche per insegnare nella scuola paritaria, oltre che l'abilitazione (art. 1 comma 4 lettera g)), sia riconosciuto idoneo il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU di cui all'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 59/2017, come oggi previsto per l'accesso ai ruoli statali.